



COMUNE DI CAMPAGNA

Provincia di Salerno

2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Numero Generale
del
Numero Area 345
del 01-10-2020

948
05 OTT 2020

OGGETTO: FONDO ANNUALE RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2020 - COSTITUZIONE EX ART.67 DEL CCNL 21.05.2018

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che l'art.23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”*

Evidenziato che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art.23 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n.75 stabilisce al comma 3 che *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;*

Visto il CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018, ed in particolare l'art. 67, commi 1, 2 e 3 ai sensi del quale: *“1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL del 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL del 22 gennaio 2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL del 22 gennaio 2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno*

- f) delle risorse di cui all'art.54 del CCNL del 14 settembre 2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
- k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2, lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2, lett.e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art.70-sexies";

Preso atto che gli aspetti della riforma contabile che più ci interessano ai fini della contabilizzazione delle spese di personale ed, in particolare, del fondo risorse decentrate, sono l'attuazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata e la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato - art.3, comma 5 del D. Lgs. n.118/2011, come modificato dal D. Lgs. n.126/2014, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria per cui, a decorrere dall'anno 2015, negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b) è stato iscritto il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti;

Preso atto che la contabilizzazione degli impegni relativi al trattamento accessorio premiante ed a tutte le indennità legate al risultato o, in generale, a tutti gli istituti del fondo che risultano esigibili nell'anno seguente a quello di registrazione dell'impegno di spesa, sono state registrate con FPV, ovvero nell'anno 2019 è stata liquidata la produttività 2018 (FPV anno 2018 - impegni anno 2019 coperti da FPV) e nell'anno 2020 sarà impegnata la parte del fondo esigibile nell'anno 2020 (comparto, progressioni ...) e destinata la quota riguardante il trattamento accessorio da liquidare all'esercizio successivo (2021), con la costituzione del fondo pluriennale vincolato, il cui utilizzo permetterà di coprire tali spese nell'anno 2021;

Preso atto che con la costituzione del fondo per le risorse decentrate e la contrattazione decentrata del fondo, si attualizzano le condizioni di esigibilità delle prestazioni e le somme non esigibili nell'annualità saranno imputate al Fondo pluriennale vincolato (FPV);

Preso atto che, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base del provvedimento di formale costituzione del fondo, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate e laddove non risulterà possibile l'assunzione l'impegno, le correlate economie di spesa confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione;

Preso atto delle disposizioni normative che hanno posto vincoli all'ammontare del trattamento accessorio per il personale ed in particolare:

- l'art.1, comma 456 della Legge n.147/2013 ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell'art.9, comma 2-bis del D.L. n.78/2010, convertito nella Legge n.122/2010;

Rilevato Che il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2018 ammonta a n.67 unità e quello in servizio alla data di adozione del presente provvedimento ammonta a n. 63 unità,

Che pertanto non sussistono i presupposti per procedere all'incremento del fondo per le risorse decentrate ed è garantito il mantenimento dell'invarianza del valore medio pro-capite del trattamento economico accessorio 2018;

Che anche sulla base della stima delle assunzioni effettive che si potranno concretizzare nel 2020, al momento non si registra differenziale positivo fra i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2020 e quelli al 31 dicembre 2018;

Dato atto che è necessario che lo stesso fondo 2020 non superi il fondo 2016, mediante il raffronto fra risorse stabili e variabili non neutre, ai sensi dell'art.23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;

Evidenziato che l'importo del fondo risorse decentrate anno 2020 rispetta il limite stabilito dalla sopra menzionata norma ovvero il fondo anno 2016;

Richiamato il trattamento economico accessorio del personale e, al suo interno, il Fondo per le politiche di sviluppo del personale e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) per l'anno 2016, rappresentando la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2018;

Preso atto del disposto dell'art.40 del D. Lgs. n.165/2001;

Vista la Circolare RGS n.16/2012 - "*Somme non utilizzate Fondo anno precedente*" statuisce che: "*L'art.17, comma 5 del CCNL 98-01 prevede che le somme non utilizzate o non attribuite nell'ambito di un Fondo debbano essere portate in aumento del Fondo dell'anno successivo. A questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l'ammontare di risorse di Fondi anni precedenti a loro volta regolarmente certificati che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come:*

- le economie su nuovi servizi non realizzati;
- i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71, Legge n.133/2008;
- i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche;
- altri disposti dell'art.9 D.L. n.78/2010, convertito nella Legge n.122/2010.

Tali somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto dell'art.9, comma 2-bis Legge n.122/2010";

Dato atto che:

- a) è attuato il recupero nella parte stabile del fondo di R.I.A. e eventuali assegni "ad personam" afferenti al personale cessato
- b) non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo

Dato atto che il limite ex art.23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017 per l'anno 2020, come rideterminato ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., verrà ricalcolato a consuntivo in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni intervenute nel corso del medesimo anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia;


Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come costituito consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne

- 4) Di dare atto che:
 - a) Il fondo per il lavoro straordinario è pari a euro 5.900,00
 - b) Il fondo per le posizione organizzava è pari a euro 70.494,84
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento di costituzione del Fondo risorse decentrate per la produttività per l'anno 2020, per opportuna conoscenza, alle RSU e alla delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;
- 6) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 e degli artt. 7 e 8 del CCNL 21.05.2018, per la definizione della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale per l'anno 2020;
- 7) Di dare atto che, in base all'art.6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n.190 non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento e del provvedimento finale.

Parere Tecnico: Favorevole

Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile dell'AREA
AMMINISTRATIVA
Rag. Liberato Ramarro**



Visto il parere di regolarità amministrativa, espresso dal responsabile competente, ex art 147 - bis del D.lgs. 267/2000;
Visto l'art 73 del Regolamento di Contabilità dell'ente approvato con delibera di C.C. n. 32 del 04/08/2017, nonché l'art 3 del regolamento dei Controlli interno approvato con delibera di C.C. n. 32 del n.3 del 25/01/2013

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

APPONE

il visto di regolarità contabile: Favorevole

Campagna, li 05-10-2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Marzia Bardascino